

VERBALE di ACCORDO

Il giorno 5 luglio 1946 in Lagonero nei locali delle F.C.I.

T R A

Le Ferrovie Calabro-Lucane rappresentate dal Direttore Ing. Flaminio Flaminio assistito dal Vice Direttore dell'Esercizio Sig. Ing. Vittorio Memmi e con la partecipazione dei Sigg. Ing. Mario Sirignano, Giuseppe Chieco, Salvatore Rota e Avv. Leopoldo Wurzbürger

la rappresentanza del personale dipendente dalle stesse Ferrovie nelle persone dei Sigg. Guido Antonizzi, Franco Buccarurri, Vito Traversi, Giacomo Panaro, Mario Lala, Vincenzo Cirolia, Francesco Perrone, Biagio Marino, Giuseppe Scrivani, Nicola Moliterni, Umberto Luberto.

Esaminate le richieste del personale in merito all'applicazione dell'accordo 27 aprile 1946 alle F.C.I. per quanto riguarda:

- 1) L'incasellamento nella tabella dei minimi di paga;
- 2) Aumenti biennali per anzianità;
- 3) Competenze accessorie;
- 4) Indennità di abilitazione Applicati di stazione e fuochisti;
- 5) Cottimo (Operai e personale Uffici);
- 6) Indennità di contingenza in caso di assenza dal servizio per malattia od infortunio.

Resta convenuto:

1) e 2) che sia per l'incasellamento delle qualifiche pilota a) b) c) d) e) che di quelli intermedi nulla si eccede sulla tabella prestabilita in base all'equiparazione dei gradi in atto presso l'Azienda; in particolare il fattorino viene incasellato alla qualifica pilota b) del patto sopradetto e così l'aiuto operaio con la qualifica modificata in quella di operaio di terza classe.

a) INQUADRAMENTO PERSONALE DI RUOLO

L'inquadramento avverrà secondo le norme contemplate nell'art. 4 del l'accordo perequativo; qualora, all'atto dell'inquadramento, per effetti di particolare sviluppo di carriera, si dovessero riscontrare delle notevoli sperequazioni, allo scopo di attenuarne la portata, in seguito a presentazione di reclamo scritto da inoltrarsi per il tramite gerarchico entro il 5 agosto p.v., verrà esaminata la posizione economica dei singoli ricorrenti, affinché tale posizione venga ricostruita secondo le nuove tabelle, tenendo conto dell'anzianità nei gradi precedenti.

Analogo criterio sarà adottato sia nel primo inquadramento come nel

passaggio di categoria per il personale che precedentemente aveva prestato servizio nella categoria del personale ordinario.

b) INQUADRAMENTO PERSONALE ORDINARIO E STRAORDINARIO

Il personale sarà inquadrato assegnando a ciascun agente il biennio di stipendio paga spettantegli in dipendenza dello svolgimento di carriera compiuto nell'Azienda dalla data di assunzione in servizio, anche se l'Agente medesimo venga passato, senza soluzione di continuità da una categoria all'altra, detraendo i primi due anni.

In caso di promozione valgono le norme indicate per il personale di ruolo di cui all'art. 3 del C.C.L.A. 30/12/1941.

Per le Guardia Barriere vengono fissate, senza sviluppo economico le seguenti paghe mensili:

- appoggiate £. 800 più contingenza £. 700 = £. 1.500
- non appoggiate £. 1.500 più contingenza £. 700 = £. 2.200

3) Competenze accessorie.

A norma dell'art. 6 dell'accordo perequativo 27/4/1946, in rapporto alle competenze esistenti nel C.C.L.A. 30/12/1941, restano in vigore le seguenti competenze accessorie :

- a) Premio economia combustibili;
- b) " " lubrificanti;
- c) Indennità di alloggio;
- d) Premio sulle esazioni suppletorie;
- e) Premio per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti;
- f) Indennità di percorrenza espressa in coefficiente chilometri co;
- g) Indennità ai cassieri dei Gruppi e Delegazione di Esercizio;
- h) Indennità Guardia Notturna;
- i) Rimborso spese di cancelleria;
- l) Indennità di malaria.

Rimangono inalterate nella stessa misura le competenze di cui ai punti a) b) f), perchè già aumentate del 300%; quella di cui al punto e perchè proporzionata alle soprattasse che hanno subito un notevole aumento; quella di cui al punto c) perchè ha subito l'aumento del 70% (quota superiore a quella stabilita dalle recenti disposizioni Legislative sulla locazione degli immobili; quella di cui al punto h).

Vengono invece variate, come segue le rimanenti: quella di cui al punto d) in £. 2,50, per le esazioni suppletive quando si riscuote il diritto fisso, e £. 1,50 quando non si riscuote il diritto fisso (detta maggiorazione è uguale a quella rapportata alle tariffe

viaggiatori); quella al punto g) viene aumentata a £. 10 giornaliero; quella di cui al punto i) viene aumentata del 600% su quella attualmente in atto; quella di cui al punto l) sarà corrisposta agli Agenti che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche ed agli Agenti che in dette località prestano temporaneamente servizio per un periodo continuativo superiore a tre giorni. Detta indennità non sarà corrisposta agli Agenti che percepiscono stipendi superiori a £. 85.000 annue. Le indennità relative da corrispondere con le modalità di applicazione previste nel C.C.L.A. 30/12/1941, vengono aumentate nella misura del 300%.

4) Ai fuochisti abilitati alla condotta delle locomotive verrà corrisposta la differenza fra la paga della propria qualifica e quella immediatamente superiore della qualifica di macchinista, per le giornate in cui presterà servizio alla condotta delle locomotive, quale macchinista, anche se non costituisce reggenza.

Valgono le stesse norme per la determinazione della retribuzione agli Applicati di prima classe di Stazione abilitati al Servizio vimento, quando vengono impiegati in turno alla Dirigenza dei treni, me Capo Stazione Dirigenti di seconda classe.

5) Cottimo operai

Affinchè il sistema di valutazione dei cottimi nelle lavorazioni di officine possa costituire un incremento alla produzione, sarà, con urgenza, studiato, per poi passare ad una prima applicazione sperimentale, un sistema tecnicamente rispondente alle caratteristiche degli impianti delle F.C.L. Questo sistema, basato sulla valutazione dei tempi impiegati dalla mano d'opera per effettuare le singole lavorazioni, sarà applicato nelle officine principali di Bari e Cosenza e nei Depositi locomotive, solo per quelle lavorazioni che corrispondono a produzioni con carattere di serie, e per le riparazioni cicliche, grandi e medie dei rotabili in dotazione. In conseguenza l'Azienda, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori, stabilirà le lavorazioni che dovranno essere eseguite a cottimo e quelle in Economia. Queste ultime, in linea di massima, saranno costituite dalle operazioni di normale manutenzione dei rotabili e dalle riparazioni non facilmente valutabili di attrezzature o di mezzi d'opera relativi ad impianti fissi.

Per realizzare quanto sopra e per una opportuna distribuzione della mano d'opera resta convenuto che alla normale manutenzione, e alla lavorazione a cottimo, vengono assegnati gli operai o aiuti operai di prima assunzione, salvo una rotazione con il passaggio nei impianti o nei reparti dove, in linea di massima, è prevista la lavorazione a cottimo, nel caso di sostituzione di Agenti più anziani. In transitoria e fino a quando non sarà dato corso alla prima fase speciale e quindi alla definitiva dei sistemi sopraindicati, resta con-

che con effetto dal 1° aprile verrà assegnata ai soli Agenti, che godranno di una corresponsione di cottimo, una somma mensile per gli Agenti pari alla media aritmetica di quelle corrisposte per il mese di marzo 1946 nelle officine di Bari e Cosenza, relativa alla produzione di quella officina.

A partire dalla data di stipulazione del presente accordo e fino a quando non si passerà ad una valutazione effettiva delle lavorazioni sopraindicate, l'organizzazione dei lavoratori, per un impegno mensile di L. 100.000, e di cooperazione nell'interesse superiore comune, si ripromette di far conseguire un effettivo aumento nella produzione delle officine.

5 bis) Trattamento personale degli Uffici

In via temporanea, agli Agenti del ruolo Uffici, aventi sede in Roma, Bari, Catanzaro, Castrovillari e Cosenza viene assegnata la somma di L. 100.000, da corrispondere con le stesse modalità del Lorda giornaliere di L. 60, da corrispondere con le stesse modalità del trattamento attuale in atto. Tale prestazione, a decorrere da delle necessità del servizio, può essere effettuata con opportunità nei gruppi nel mese.

Per gli Agenti degli Uffici residenti a Roma ed a Bari sarà corrisposta, a titolo di rimborso spese di locomozione, e per ogni giornata di effettiva presenza, rispettivamente la somma di L. 50 e di L. 100. Le corresponsioni di cui sopra avranno decorrenza dal 1° aprile u.s.

6) Indennità di Contingenza in caso di malattia od infortunio

Nei casi sopracitati si conviene di corrispondere, con le stesse modalità dello stipendio o paga, una quota parte dell'indennità di contingenza chiamata fissa e derivante dalla differenza fra la nuova indennità di contingenza e quella media fra i valori in atto previsti nel contratto generale dell'Industria per Roma, Capilughi di Provincia e altre località sulla base di 25 giorni. In particolare risultano di L. 100.000 spettivamente: 25 - cioè L. 2.950 la parte mobile mentre la parte fissa risultano di:

1° Zona L.	7.000	-	2.950	=	4.050
2° " "	6.300	-	2.950	=	3.350
3° " "	5.355	-	2.950	=	2.405

Sulla parte mobile che, come sopraddetto, è stata considerata per tutte le località della rete in L. 2.950, viene applicato l'accordo interconcordato 24/2/1945 che limita, per i casi in oggetto, che sono no 1 sei giorni e fino al 60° giorno, la corresponsione al 50% del valore.

Fatto in quattro esemplari, letto e sottoscritto.

R. to Guido Antonietti
Franco Bucaruzzi

R. to Rinaldi
Menni